



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. **61481** del Registro di Segreteria,
promosso da:

- **Carlo DAMIANI** (c.f. DMNCRL43D27H423T), nato a Roccamonfina (CE) il
27.04.1943, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto
d'appello, dall'Avv. Renato Labriola (c.f. LBRRT64B01B963T) con cui
elettivamente domicilia al seguente indirizzo PEC:
avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it;

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore
generale p.t.;

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale

	SENT. 17/2025	
	p.t.;	
	<i>per la riforma</i>	
	- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione	
	Campania, n. 93/2024, depositata il 19 febbraio 2024 e notificata il	
	22/02/2024.	
	VISTI l'atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il	
	relatore, Pres. Rita Loreto e il rappresentante del Pubblico Ministero,	
	in persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Emanuela Rotolo,	
	assente il difensore di parte appellante.	
	Ritenuto in	
	FATTO e DIRITTO	
	Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Campania, in parziale accoglimento della domanda della	
	Procura regionale, ha condannato il dott. Carlo Damiani al pagamento,	
	in favore del Comune di Canello ed Arnone (CE), dell'importo di euro	
	8.571.755, oltre accessori di legge, a titolo di responsabilità	
	amministrativa per avere il medesimo disposto, nella qualità di	
	Segretario comunale del predetto ente, l'illegittimo inquadramento	
	della dipendente OMISSIS in posizione economica D3.	
	L'istruttoria preprocessuale, avviata dal Procuratore regionale, aveva,	
	in particolare, appurato che la dipendente OMISSIS, ragioniera	
	inquadrata con altri cinque dipendenti, in data 11 gennaio 2005, nella	
	categoria D a seguito di progressione verticale, appena pochi giorni	
	2	

dopo tale inquadramento e con effetto retroattivo al 21 gennaio 2005

era stata collocata, ella sola, nella posizione giuridico-economica D3,

con conseguente incremento stipendiale.

La determina n. 44 del 24 febbraio 2005 del dott. OMISSIS,

responsabile del Settore Commercio, Tributi e Personale, che aveva

disposto la progressione, si fondava unicamente sulla nota del

segretario generale, dott. Carlo Damiani, attestante la sussistenza in

capo alla sig.ra OMISSIS dei requisiti soggettivi necessari, non meglio

specificati.

La Procura ha contestato un danno di euro 17.656,69, pari alla

differenza tra l'emolumento spettante alla OMISSIS in virtù

dell'inquadramento nella posizione D1 e quello indebitamente

conseguito in virtù della posizione stipendiale D3 negli anni 2018, 2019

e 2020. La causa diretta del pregiudizio subito dal Comune

danneggiato è stata rinvenuta dal requirente nelle condotte poste in

essere dal Segretario generale Damiani, che aveva attestato il

possesso, da parte della dipendente, dei requisiti soggettivi per essere

collocata nel profilo D3, e del Responsabile del settore tributi e

personale, dott. OMISSIS, che aveva superficialmente disposto

l'inquadramento illegittimo.

Tali condotte, secondo l'impianto accusatorio, si sarebbero poste in

palese contrasto con gli artt. 4 e 5 del CCNL Enti locali del 31 gennaio

1999, *ratione temporis* vigente, a mente dei quali tanto per la

progressione verticale, quanto per la progressione all'interno della

medesima categoria D, era necessario procedere all'espletamento di

una nuova procedura selettiva che premiasse la professionalità acquisita dal dipendente in base ai risultati ottenuti, alla crescita professionale e alla diversa qualità della prestazione resa (art. 5).

La sentenza gravata, tenuto conto del concorso virtuale del dott. OMISSIS, non evocato in giudizio in quanto deceduto, e della qualificazione soggettiva gravemente colposa attribuita alla condotta del dott. Damiani, ha condannato il convenuto al pagamento del 50 per cento del danno contestato in citazione, pari a euro 8.571,755.

Con tempestivo atto di appello notificato in data 21 aprile 2024 e depositato il successivo 22 aprile, il dott. Carlo Damiani ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza per non avere considerato, il primo giudice, l'apporto concausale di ulteriori soggetti non chiamati, e cioè gli organi del Comune che non hanno proceduto alla doverosa procedura di ripetizione dell'indebito.

2. Con il secondo motivo l'appellante censura la contraddittorietà della motivazione che dapprima gli imputa di avere ingenerato un legittimo affidamento nel responsabile del Settore sig. OMISSIS sulla correttezza della procedura seguita e poi imputa a quest'ultimo di non essersi avvenuto della necessità che il passaggio dal profilo D1 al profilo D3 dovesse avvenire previa procedura selettiva.

Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento e/o la riforma *in parte qua* della sentenza impugnata e, per l'effetto, il proscioglimento del medesimo dalle contestazioni ascrittegli, nonché, in via subordinata, la concessione del beneficio della riduzione dell'addebito.

In data 15 gennaio 2025 è pervenuta la nota dell'Avv. Renato Labriola, il quale comunica che il proprio assistito è deceduto in data 24 giugno 2024, come comprovato da certificato di morte allegato e chiede pertanto l'interruzione del giudizio per morte dell'appellante.

Alla odierna pubblica udienza, letta la comunicazione del difensore dell'appellante, il Pubblico Ministero ha preso atto del decesso comunicando che non sussistono i presupposti per la trasmissione del debito agli eredi, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994, come riformulato con l'art. 1, comma 4, del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996, non essendosi verificati nella specie l'illecito arricchimento del *de cuius* e l'indebito arricchimento degli eredi e ha quindi chiesto l'immediata declaratoria di estinzione del processo.

Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nella specie, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo nei confronti dell'appellante deceduto, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del codice della giustizia contabile. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

dichiara l'estinzione del processo a carico del sig. Carlo DAMIANI, deceduto il 24 giugno 2024, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

SENT. 17/2025

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Presidente

(Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco